



COPIA

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 186 DEL 13/05/2020.

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ALL' OPERATORE OPENJOMETIS SPA CIG Z382CEF114

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
- in data 7 marzo 2020 è stato pubblicato in GU e nel sito istituzionale dell'Ente il bando per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – cat. C – part.time 24 ore settimanali presso l'Area Affari Generali – servizi demografici, con termine per presentazione domande il giorno 5 maggio, per proroga concessa a seguito emergenza Covid 19;
- a seguito dell'emanazione del D.L. 8 aprile 2020, sono sospese (art.4) le prove concorsuali, come previsto dall'art.87 del D.L. 18/03/2020, convertito in legge, ad eccezione di quelle che possono essere svolte in via telematica;
- . l'art. 74 comma 7 – ter della L. 27/2020, di conversione del suddetto D.L., prevede che entro il 31 luglio venga emanato apposito decreto ministeriale per l'espletamento delle prove concorsuali in forma telematica;
- stante le predette premesse i tempi per la copertura del posto messo a concorso risultano essere incompatibili con le esigenze del servizio, già messo a dura prova dall'emergenza Covid 19 in questi mesi e che risulta con organico ridotto già dallo scorso ottobre;
- si rende necessario, al fine di garantire il necessario supporto al servizio demografico, provvedere ad assicurare tale supporto attraverso il ricorso a un contratto di somministrazione lavoro, non avendo questo Ente graduatorie a tempo determinato valide e con candidati disponibili;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il “contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che, "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (...), in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (.....);

TENUTO CONTO che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale - contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;

CONSIDERATO pertanto che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali ascrivibili alle categorie C1 –di cui al vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali da impiegare in attesa di procedere all'espletamento delle prove concorsuali per il bando già pubblicato e per il quale sono già pervenute domande, per un periodo massimo di 8 mesi e con un valore complessivo massimo di € 10.000,00 (oltre IVA dovuta sul margine di agenzia).

PRECISATO che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Pandino, e che si ritiene per il momento di assicurare il supporto dal 18 maggio al 1 agosto, per nr.20 ore settimanali;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale: 2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal comma 2 dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, in particolare il comma.2 *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

RITENUTO, quindi, necessario ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie sopra indicate, procedere all'acquisto del servizio in oggetto attivando autonome procedure, prevedendo al momento la sostituzione per il periodo 18 maggio-1 agosto, eventualmente rinnovabile fino alla conclusione della selezione;

VISTO il preventivo pervenuto in data 06/05/2020, pervenuto al protocollo al nr.5977 dalla ditta Openjob Metis spa, che prevede un costo orario di € 19,60 + costo Agenzia soggetto a IVA 22% € 1,50, a cui aggiungere irap 8,5% a carico dell'Ente utilizzatore ;

RITENUTO di affidare il servizio per il periodo 18 maggio – 1 agosto, per nr.20 ore settimanali, e quindi per 220 ore complessive, dietro quindi ad un costo totale di € 4.714,60 (€ 4.312,00 costo del lavoro + € 330,00 commissione agenzia + € 72,60 IVA su commissioni), dando atto che l'Ente provvederà direttamente al versamento Irap, quantificato presuntivamente in € 210,00;

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento nel sotto riportato visto di conformità;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- 1) di affidare , per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Openjobmetis con sede in Milano (P.I. IT01331950194) il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo di che trattasi per un ammontare di € 4.642,00 oltre IVA per € 72,60 per un totale di 20 ore settimanali dal 18 maggio al 1 agosto;;
- 2) di impegnare la somma complessiva di €.4.714,60 IVA inclusa per il servizio di cui sopra a favore della ditta Openjobmetis con sede in Milano (P.I. IT01331950194), con imputazione al cap. 01071.03.0300 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE, del bilancio 2020-2022;
- 3) di dare atto che la spesa presunta per Irap a carico dell'Ente sarà imputata alla voce di bilancio relativa all'Irap del servizio demografico;
- 4) di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016;
- 5) di liquidare la spesa nei limiti del presente impegno a presentazione di fatture regolarmente vistate dal Responsabile del Settore competente.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO CAMPANINI MARIA CHIARA**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP/ACC	ANNO	IMPORTO
54994	2020	4.714,60



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO MARIA CHIARA CAMPANINI

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 04/06/2020 per 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Saragò

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pandino, **04/06/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGÒ